

STATUTO

**TOSCANA AEROPORTI
ENGINEERING S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI VIA DEL TERMINE 11

Numero REA: FI - 634743

Codice fiscale: 06521990488

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 33.586----- Raccolta n. 17.804

-----STATUTO DELLA SOCIETÀ-----

-----"TOSCANA AEROPORTI ENGINEERING S.R.L."-----

-----DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA-----

-----Articolo 1.) *Denominazione*-----

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "TOSCANA AEROPORTI ENGINEERING S.R.L."-----

-----Articolo 2.) *Sede*-----

La Società ha sede in Firenze.-----

-----Articolo 3.) *Oggetto*-----

La Società ha per oggetto quanto segue:-----

- il coordinamento della realizzazione di grandi opere aeroportuali ed in particolare di quelle destinate alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di aeroporti;-----

- lo svolgimento di servizi di ingegneria, di progettazione, di direzione lavori e di servizi tecnici.-----

La Società, in via strumentale ed accessoria al perseguimento dell'oggetto sociale come sopra descritto, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva, svolgere anche le seguenti attività:-----

- ideazione, studio e progettazione di sistemi aeroportuali, aeroporti ed ogni altra opera infrastrutturale relativa al trasporto di opere relative a costruzioni edili, civili ed industriali, di opere idrauliche e di bonifica nonché di opere relative all'assetto del territorio;-----

- direzione lavori, sovrintendenza tecnica e consulenza su materie attinenti allo scopo sociale;-----

- elaborazione di studi, ricerche, perizie, estimativi, rilievi geologici, aerofotogrammetrici e terrestri attinenti allo scopo sociale;-----

- svolgimento di procedure per l'affidamento e la realizzazione di lavori per conto di terzi e della società "Toscana Aeroporti S.p.A." con sede in Firenze;--

- assunzione anche in concessione di servizi integrati di ingegneria ed, in genere, assunzione di incarichi vari per conto di terzi e di rappresentanze in veste di mandataria, attinenti allo scopo sociale;-----

- costituzione di società ed enti, la cui attività sia analoga od affine o comunque connessa alla propria, nonché assunzione e cessione di partecipazioni nelle società, comunque non di persone, ed enti medesimi ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale, escluso il fine del collocamento;-----

- svolgimento diretto o conferito di attività anche di studio su materie connesse allo scopo sociale.-----

La Società può, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, compiere tutti gli atti necessari od utili, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e così tra l'altro:-----

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 codice civile, solo a scopo di stabile investimento, con esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente;-----

- raccogliere, presso i soci e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;-----

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi.-----

Per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni, e comunque fino a quando si renderà necessario per assicurare lo sviluppo degli scali aeroportuali di Firenze e

Pisa gestiti da "Toscana Aeroporti S.p.A.", la Società presterà i suoi servizi esclusivamente a favore e nell'interesse della predetta Società e delle sue controllate.

-----Articolo 4.) *Durata*-----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

-----Articolo 5.) *Domicilio dei Soci*-----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese.

-----CAPITALE E PARTECIPAZIONI-----

-----Articolo 6.) *Capitale*-----

Il capitale sociale ammonta a euro 80.000,00 (ottantamila e zero cent).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci.

-----Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti*-----

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 codice civile.

La Società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

-----Articolo 8.) *Partecipazioni*-----

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

Il trasferimento per atto tra vivi, in qualsiasi forma, a soggetti - siano essi soci o terzi - di quote di partecipazione al capitale della Società e di diritti di opzione per la sottoscrizione delle stesse (insieme, convenzionalmente, le "**Quote**"), è soggetto alla procedura che segue, salvo che sia data dispensa scritta dall'osservanza di tale procedura da parte di tutti i soci, collettivamente o separatamente, in via preventiva con riferimento a certe ipotesi di trasferimento ovvero di volta in volta con riferimento allo specifico trasferimento.

(a) Il socio che intenda così alienare, in tutto o in parte, le proprie Quote (l'**"Offerente"**) deve comunicare per iscritto tale sua intenzione a tutti gli altri soci (i "**Soci Oblati**"), e in copia alla Società, fornendo copia della lettera di offerta del terzo interessato all'acquisto di tali Quote (il "**Terzo**"), lettera che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

(i) il nome o la denominazione sociale del Terzo;

(ii) le Quote per le quali viene fatta l'offerta del Terzo; e

(iii) il prezzo e i termini di pagamento offerti dal Terzo, fermo restando che nel caso di operazioni che non prevedano il pagamento in denaro ovvero non lo prevedano interamente, il Terzo dovrà in ogni caso indicare un controvalore in denaro che dovrà corrispondere al valore dell'operazione non in denaro proposta all'Offerente,

e deve offrire in prelazione le Quote in questione ai Soci Oblati, alle stesse condizioni.

(b) I Soci Oblati hanno la facoltà di comunicare per iscritto all'Offerente, e in copia alla Società, con raccomandata a.r., da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte dei Soci Oblati stessi dell'offerta del Terzo, se essi intendano accettarla o meno ed esercitare il diritto di prelazione qui previsto (il "**Diritto di Prelazione**"), specificando altresì se intendono avvalersi della

procedura di cui al successivo paragrafo **(d)**.-----

(c) Nel caso di accettazione dell'offerta del Terzo, il Diritto di Prelazione si intende esercitato su tutte le Quote offerte, fermo restando che, se l'offerta del Terzo sia stata accettata da più Soci Oblati, tali Quote sono tra essi ripartite in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella Società.-----

(d) Salvo quanto di seguito previsto, nel caso di esercizio del Diritto di Prelazione, il relativo trasferimento è effettuato nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta del Terzo allo stesso prezzo e agli stessi termini di pagamento specificati nell'offerta del Terzo. Tuttavia, nel caso previsto al punto *(iii)* del paragrafo **(a)** che precede, nell'ipotesi di operazione con corrispettivo non in denaro, ovvero non interamente in denaro, i Soci Oblati, qualora non siano d'accordo sull'indicazione del controvalore in denaro ivi prevista, in mancanza di accordo con l'Offerente entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione dell'esercizio del Diritto di Prelazione, potranno chiedere che il prezzo delle Quote sia determinato, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, da un esperto (**"Esperto"**) da nominarsi, in mancanza di diverso accordo, dal presidente della Camera di Commercio presso cui è iscritta la Società e i relativi costi saranno a carico dell'Offerente e dei Soci Oblati accettanti. L'Esperto, ai fini della propria determinazione, dovrà applicare i criteri valutativi comunemente accettati in relazione alle partecipazioni sociali, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali. Ciascuno dei Soci Oblati avrà diritto di nominare un proprio esperto di parte il quale potrà assistere alle operazioni e proporre osservazioni. Una volta ricevuta la determinazione dell'Esperto, il Socio Oblato potrà, nei 10 (dieci) giorni successivi, revocare il proprio esercizio del Diritto di Prelazione, mentre l'Offerente non potrà revocare la propria offerta. In tale ipotesi il trasferimento sarà effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del prezzo da parte dell'Esperto.-----

(e) In caso di mancata o ritardata risposta da parte dei Soci Oblati, l'offerta del Terzo si intende non accettata da questi ultimi e, entro i successivi 90 (novanta) giorni, l'Offerente avrà la facoltà di alienare al Terzo le Quote oggetto dell'offerta del Terzo, beninteso allo stesso prezzo o valore e alle stesse condizioni previste nell'offerta del Terzo stessa. Decorso tale termine senza che l'alienazione al Terzo sia stata perfezionata, l'Offerente non potrà procedere alla vendita delle Quote senza aver prima ripetuto la procedura prevista dal presente Articolo, al fine dell'eventuale esercizio, da parte degli altri soci, del Diritto di Prelazione.-----

(f) Ogni comunicazione scritta qui prevista deve essere fatta a mezzo di telegramma o di telefax, confermato da lettera raccomandata (per posta o a mani), al domicilio eletto dai soci di cui al precedente articolo 5, e deve essere inviata in copia alla Società, con le stesse forme, all'organo amministrativo all'indirizzo della sede sociale.-----

Ai fini di questo statuto:-----

- il termine "trasferimento" è da intendersi come comprensivo di qualsiasi atto
- o il compimento di qualsiasi atto - su base volontaria, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, realizzato in qualsiasi forma, e/o qualunque fatto, ivi compreso espressamente il conferimento, in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) o dell'impegno al trasferimento o della costituzione, del diritto di proprietà e/o di diritti reali aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le partici-

zioni al capitale sociale della Società;-----
- il termine "offerta" del Terzo è da intendersi come offerta definitiva e vincolante, non soggetta all'effettuazione di verifiche di qualsiasi natura sulla Società da parte del Terzo, contenente l'elencazione di tutti i termini e condizioni essenziali della prospettata operazione.-----

Nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi di Quote eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.-----

Resta esclusa la possibilità di cedere a terzi la partecipazione per il periodo, minimo di tre anni dalla costituzione della Società, in cui la Società stessa, ai sensi dell'articolo 3, svolgerà attività esclusivamente a favore e nell'interesse dei soci.-----

-----Articolo 9.) *Recesso dei soci*-----

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.----

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla Società.-

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se la specifica causa non consiste in una deliberazione.-----

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.-----

-----ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI-----

-----Articolo 10.) *Convocazione*-----

L'assemblea è convocata da ciascun amministratore.-----

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci al domicilio di cui al precedente articolo 5 almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati comunicati alla Società a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.-----

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, in altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.-----

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.-----

-----Articolo 11.) *Intervento e voto*-----

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano soci ai sensi dell'articolo 2470 codice civile. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.-----

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

-----Articolo 12.) *Presidente e verbalizzazione*-----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

-----Articolo 13.) *Consultazione scritta e consenso per iscritto*-----

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'articolo 2479 codice civile, di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

-----Articolo 14.) *Maggioranze dell'Assemblea*-----

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

-----AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-----

-----Articolo 15.) *Amministratori*-----

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; ovvero (b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione.

-----Articolo 16.) *Disposizioni comuni agli amministratori*-----

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso, anche proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

-----Articolo 17.) *Amministratore unico*-----

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.-----

-----Articolo 18.) *Consiglio di amministrazione*-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.-----

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.-----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.-----

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, in altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.-----

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della Società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.-----

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordi-

naria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente dis-
posto dalla legge.-----

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o
più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.-----

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento
del consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di so-
cietà per azioni, in quanto compatibili.-----

-----Articolo 19.) *Rappresentanza*-----

La rappresentanza della Società spetta, a seconda dei casi: (a)
all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai
singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecuti-
vo, se nominato.-----

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai pro-
curatori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

-----Articolo 20.) *Organo di controllo e revisione legale dei conti.*-----

Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la Società
nomina un organo di controllo e/o un revisore.-----

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre
sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o
una società di revisione.-----

La Società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo
di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.-----

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione
dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili,
dalle norme stabilite in tema di società per azioni.-----

Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconfe-
renza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

-----BILANCIO - UTILI - SCIOGLIMENTO-----

-----Articolo 21.) *Esercizi sociali e bilancio*-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del
bilancio a norma di legge.-----

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed
alle condizioni previsti dall'articolo 2364, comma 2, codice civile.-----

-----Articolo 22.) *Utili e dividendi*-----

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della
quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti
ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.-----

-----Articolo 23.) *Scioglimento*-----

In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.-----

F.ti: Nico ILLIBERI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.-----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.Lgs n. 82 del 7 Marzo 2005, rilasciata da Fabrizio Riccardo Frediani, Notaio, in fogli tredici.

Registrato a Firenze l il 30 maggio 2016 al n. 10637 Serie 1T esatti euro 356,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo ed euro 200,00 per imposta di registro.

Si rilascia per uso Registro delle Imprese.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

Firenze, li 30 maggio 2016